

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI SERVIZI DEMOGRAFICI
SEGRETERIA AG

ORDINANZA SINDACALE N. 6 / 2020

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE VOLTE AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19. CHIUSURE PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, AREE SPORTIVE A LIBERO ACCESSO, ORTI COMUNALI, CIMITERI E MERCATI .

IL SINDACO

VISTI:

- il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6} recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- il DP.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

RILEVATO:

- che si stanno registrando negli ultimi giorni sempre più casi positivi accertati di Covid-19 nell'ambito del territorio dell'area Metropolitana e che tale epidemia rappresenta un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza estrema;
- che il Comune di Medicina dell'ambito Metropolitano è stato dichiarato zona rossa;

CONSIDERATO:

- che nonostante la misura di prevenzione di carattere generale a permanere nella propria abitazione evitando spostamenti non motivati, in questi giorni la Polizia Locale ha accertato la presenza di un numero elevato di persone che fruiscono dei parchi, dei giardini, delle aree verdi comunali, degli orti, dei cimiteri e del mercato settimanale già limitato alle sole attività di vendita di alimenti con forte rischio di contagio della popolazione;
- che i parchi e le aree indicate rappresentano un polo d'attrazione di grande richiamo per persone anziane, bambini e famiglie, determinando il formarsi di assembramenti di persone;

RITENUTO

- che al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio del Comune occorra adottare, in

ragione della grande diffusività del virus Covid-19, una specifica misura di prevenzione e precauzione coerente e non in contrasto con i provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, al fine di evitare assembramenti di persone, provvedendo alla chiusura al pubblico dei parchi, giardini, aree verdi, aree sportive a libero accesso, orti comunali, cimiteri e mercati anche per vendita di generi alimentari;

- che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica;
- che la presente ordinanza, contingibile ed urgente, è diretta a prevenire e fronteggiare con ulteriori misure restrittive in ambito locale la diffusività del virus Covid-19 e non contrasta con le misure statali e regionali in materia;

VISTO l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'articolo 35 del Decreto-legge n. 9/2020;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate,

- 1) la chiusura al pubblico di tutti i parchi, giardini, aree verdi comunali, orti, aree sportive a libero accesso, aree di sgambamento cani come meglio individuate nell'allegato A) alla presente ordinanza;
- 2) la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme;
- 3) la sospensione dei mercati ordinari e straordinari, dei mercatini e delle fiere, già disposta con ordinanza n. 35/2020 del Presidente della giunta regionale, ivi compreso la sospensione della vendita di prodotti alimentari e più in generale, dei posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari.
- 4) alle strutture comunali competenti di adottare ogni necessaria misura per disporre la chiusura dei cancelli, recinzioni e comunque di delimitare, con ogni mezzo ritenuto idoneo, le aree pubbliche non fruibili dalla collettività;

Di dare atto che la presente ordinanza è destinata ad inibirne la frequentazione da parte dei fruitori per tutta la giornata e sino a nuova ordinanza di revoca;

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza:

- 1) al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;

2) al Signor Prefetto della Provincia di Bologna;

AVVERTE

- che l' inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

1) entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento pubblicato sul sito web del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034;

2) in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Lì, 16/03/2020

IL SINDACO
MATTIOLI OMAR

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)